Manlio d'Agostino Panebianco

La dimensione digitale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Premessa

Il cambiamento della società ha modificato gli stili di vita di tutte le generazioni con non poche implicazioni ed effetti nella sfera della abitudini quotidiane. Purtroppo, come emerso da vari studi né la generazione dei nativi e degli *immigrati digitali*[1] ha una vera percezione dei rischi a cui ci si espone quotidianamente, sia in termini sociali che giuridici.

Se da un lato, la sottovalutazione di alcuni comportamenti molto diffusi in rete, infatti, potrebbe configurare alcune infrazioni contrattuali, l'inconsapevolezza nell'uso degli strumenti informatici e delle app, potrebbe configurare persino dei reati significativi in termini di impatti ed effetti sui diritti delle persone (interessati).

Una premessa fondamentale risiede nella definizione[2] della vita attuale: infatti, oggigiorno esistono due differenti dimensioni: una prima, che possiamo definire come "tradizionale", fatta di relazioni dirette tra persone umane, basata sulla corta distanza, con tempi molto dilatati. Una seconda, "digitale" che, anche grazie all'uso dei social media, *device*, app, ed internet consente di "annullare" (o comunque ridurre considerevolmente) lo spazio ed il tempo, e diventata parte integrante della sfera relazionale, sociale e lavorativa. Queste due dimensioni sono l'una complementare all'altra ed entrambe producono effetti giuridici

1 M. PRENSKY, *Digital Natives. Digital Immigrants*, in «On the Orizon», MCB University Press, Vol. 9 No.5, (2001), pp. 1-6.

2 A. SPADARO, alla conferenza *Le sfide della cultura digitale*, Reggio Emilia, 21/11/2017.

(si veda infra).
Per tale ragione è opportuno evidenziare il comune errore di definire o identificare la seconda dimensione (digitale) con una terza: la dimensione virtuale, che al contrario è irreale e fatta da giochi, avatar e similari.
Questa distinzione apre ad una riflessione di natura giuridica e penale: ciascuna persona, avendo una doppia dimensione che produce effetti giuridici, è spesso inconsapevole della doppia prospettiva e relativa differente percezione dell'ambiente, del contesto, dei rischi e delle relazioni.
Inoltre, anche alla luce del fenomeno della Globalizzazione - che vede un abbattimento delle barriere, in gran parte grazie alle evoluzione tecnologica degli ultimi decenni - sembra opportuna poter condividere una riflessione di buon senso:

internet, pertanto, può e deve essere regolamentata, perché essa non costituisce una realtà staccata dal mondo «fisico», non solo perché le strutture che in senso lato ne consentono il funzionamento e l'utilizzo sono necessariamente materiali, ma anche perché ciò che avviene on line non è senza conseguenze sul mondo off line[3].

Se da un lato la percezione del cittadino medio rispetto ai rischi ed alle opportunità è bassa, la Pubblica Amministrazione italiana ha già avviato un percorso che ha l'obiettivo di colmare dei gap, tanto tecnologici quanto giuridico-regolamentari, introducendo una serie di riforme con un forte impatto sulla economia e sulla società.
In questo articolo, seguendo un filo evolutivo, verranno prese in considerazione sia la Posta Elettronica Certificata che la Fatturazione Elettronica, come presupposti dell'ultima novità introdotta dal Codice dell'Amministrazione Digitale: il "Domicilio Digitale". La disamina prende, altresì, in considerazione anche i rischi emergenti, in molti casi evidenziati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, in ragione dei poteri allo stesso conferiti (anche e non ultimo dal Regolamento UE

3 G. FIORIGLIO, *Temi di informatica giuridica*, Roma, Aracne Editrice, 2004, pp. 162.

n.679, cosiddetto GDPR).

1. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC)[4] segna uno dei primi passi italiani nel processo di digitalizzazione delle comunicazioni con valore di legge, che coinvolge tutti i cittadini (persone fisiche), gli attori economici e sociali (imprese, professionisti, altri enti ed associazioni) e la Pubblica Amministrazione.
La PEC è stata istituita come la versione digitale della più tradizionale "*raccomandata con ricevuta di ritorno*", con una serie di oggettivi vantaggi pratici ed immediati, che possono essere sintetizzati nella riduzione dei costi e tempi. Infatti, il messaggio ed i suoi allegati – dalla prospettiva dell'utente - sono assimilabili (nella sua elaborazione e gestione) ad una qualunque email, consentendone un tempestivo o immediato invio direttamente dalla strumentazione a disposizione del mittente, e con un costo che riguarda esclusivamente l'hardware (solitamente già in possesso) ed eventualmente il canone annuale da corrispondersi al gestore (ove il mittente detiene il proprio account). Pur non essendovi ulteriori costi, a differenza della tradizionale "*Raccomandata A/R*" cartacea per la quale vi erano due differenti variabili di costo: uno proporzionale per ciascun invio, il costo dipendeva dal peso e caratteristica della corrispondenza, busta o pacco; ed uno complessivo rispetto alla quantità annua[5] di pezzi di corrispondenza inviata. Al contrario con la PEC, i costi proporzionali sono normalmente azzerati, fatta eccezione per l'eventuale necessità di acquisto/noleggio di capienza di storage aggiuntiva.

4 Cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
5 Il termine "annuo" con il significato "di periodo", poiché consente una comparazione omogenea.

1.1 Inquadramento giuridico-regolamentare

La Posta Elettronica Certificata viene prevista ed introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successivamente regolamentata dal Codice dell'Amministrazione Digitale[6], individuando le caratteristiche tecniche cui devono rispondere tanto i provider quanto i messaggi scambiati, al fine di avere valore giuridico[7] sia tra privati sia tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, rendendole valide anche ai fini del singolo procedimento amministrativo[8].
Nello specifico il CAD dedica uno specifico articolo[9], individuando nella PEC lo strumento principe qualora la comunicazione necessiti di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, equiparandola alla notificazione per mezzo della posta (salvo specifiche disposizioni contrarie), richiamandone altresì la validità anche ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi.
A completamento del quadro, è opportuno evidenziare come anche la PEC, rientri nel campo di applicazione della "*libertà e la segretezza della corrispondenza*" previste dalla Costituzione Italiana[10]: in tal senso, anche il CAD[11] richiama espressamente tali diritti, vietando espressamente alle persone che operano nell'ambito dei sistemi di gestione e trasmissione di poter prendere cognizione o duplicare la relativa corrispondenza, in qualunque forma (estesa o sintetica).

1.2 Aspetti tecnici

Al fine di garantire la sua massima funzionalità, è necessario che

6 Di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
7 Cfr. Art. 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
8 Cfr. l'art.47 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
9 Cfr. Art. 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
10 Cfr. Art. 15 Costituzione Italiana *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.*
11 Art. 49 «Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica».

il messaggio email certificato parta ed arrivi su una PEC (ossia sia il "mittente" che il "destinatario" devono esserne dotati), e che ovviamente questi account certificati sia detenuti presso – con le modalità tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni in materia[12] – presso uno dei gestori autorizzati, iscritti all'elenco pubblico tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Per essere compliant ed avere valore giuridico di notificazione (e quindi di opponibilità a terzi), sia il mittente che il destinatario devono utilizzare una casella PEC, consentendo al gestore autorizzato di attestare che il messaggio ed i suoi allegati - attraverso la creazione di un ulteriore messaggio (definito "busta di trasporto"), nel quale vengono inseriti il messaggio del mittente e tutti gli eventuali allegati – non solo giunga a destinazione (appunto creando una prima ricevuta che ne attesta l'invio), e non appena il destinatario riceve l'email il gestore invia una seconda comunicazione avvenuta "ricezione" da parte del destinatario.

1.3 Aspetti legati al trattamento dei dati nella PEC

Premettendo che l'art. 46 del CAD prescrive che le PEC trasmesse ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere solo quei dati definiti "particolari" dal GDPR[13] (ossia sensibili e giudiziari, secondo le definizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite, sembra opportuno evidenziare che il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è espresso in merito con un apposito Provvedimento[14] del 1° febbraio 2018, fornendo chiarimenti sulla sua utilizzabilità per fini diversi da quelli previsti dal CAD.
Nello specifico il Garante ha evidenziato che:

12 Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata* pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 novembre 2005, n. 266.
13 Regolamento UE n. 679/2016.
14 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 52 del 1° febbraio 2018.

l'art. 6-bis, comma 1, Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che individua la finalità del registro pubblico INI-PEC ("Indice nazionale dei domicili digitali"), ossia quella di «favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

Tale finalità è espressamente tenuta in considerazione nelle citate Linee Guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, nelle quali il Garante ha precisato che

senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec contenuti nell´«Indice Nazionale degli Indirizzi PEC[15]*».*

Limitazione espressa secondo cui:

L´utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all´INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Garante ricorda che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare gli indirizzi PEC contenuti nell'indice ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale[16]*.*

1.4 La Cassazione e la dubbia validità delle notifiche PEC

La sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709 della Corte di Cassazione civile, Sez. III ha posto in dubbio la validità della notifica effettuata ad un indirizzo PEC tratto dall'elenco "Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)", e considerando valido - al

15 Cfr. punto 2.5 Linee Guida.
16 Secondo quanto stabilito dall'art. 130, co. 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali *Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam* del 4 luglio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013.

contrario - quello solo quelli contenuti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia.

Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n.221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)[17].

Questa pronuncia si pone in contrasto con le precedenti (ad esempio, si prenda in considerazione l'ordinanza 30139/2017) che al contrario valutava come possibile l' uso di un indirizzo in uno dei due elenchi (sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE) senza fare una netta distinzione. Appare, quindi, che la posizione della Corte di Cassazione non tenga conto nell'interpretazione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 9 L. 53/94 e, in particolare, nell'aver comunque non applicato l'art. 23 comma 2 CAD[18]. Ovviamente tale posizione diventa un precedente significativo nella letteratura che andrebbe approfondito istituzionalmente, anche per fornire un eventuale chiarimento o interpretazione autentica per evitare che una complessa strategia nazionale di digitalizzazione possa subire degli "start and stop" che rallenterebbero non solo il processo complessivo, ma soprattutto il raggiungimento degli effetti attesi e sperati.

17 Tratto dalla sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709 della Corte di Cassazione civile, Sez. III.
18 M. REALE, *La Cassazione non qualifica INI PEC pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994*, in «Il Quotidiano Giuridico», 28 febbraio 2019, p. 1.

2. La Fatturazione Elettronica

Il secondo step significativo nel processo di digitalizzazione che vede il coinvolgimento della gran parte degli attori professionali ed economici è la fatturazione elettronica.

La "*e-invoice*" è una soluzione tecnica prospettata già nei primi anni del 2000, sulla scia delle politiche di dematerializzazione dei documenti, da un lato

ha l'obiettivo di facilitare la dematerializzazione e l'integrazione dei processi sia nella relazione business to business (b2b) sia in quella business to government (b2g), abbattendone i relativi costi connessi (sia diretti che indiretti)[19]*;*

dall'altro quello di razionalizzare gli scambi informativi ed anche per tentare di contrastare (attraverso un aumento della trasparenza) gli illeciti ed i reati di natura fiscale e tributaria, alla base della elusione ed evasione fiscale.

In effetti, questa soluzione tecnologica, potrebbe avere delle prospettive di certo più significative, oltre alla riduzione dei costi diretti: la Fatturazione Elettronica è il presupposto di un'informatizzazione non solo del processo di emissione della documentazione fiscale e di scambio di dati e informazioni tra clienti e fornitori, ma anche e soprattutto punto di partenza per automatizzare l'intero sistema dei pagamenti e per una "riconciliazione" con la contabilità[20].

L'adozione della fatturazione elettronica (ovvero la dematerializzazione del documento in favore di un flusso di dati), la sua relativa conservazione digitale, nonché la gestione automatizzata e informatizzata nel processo fornitore-cliente (ovvero la riconciliazione automatica del dato di ritorno del pagamento) in cui la banca di supporto allinea il dato direttamente nel nostro

19 M. D'AGOSTINO, *I vantaggi economici della fatturazione elettronica*, in «L'Italia Grafica», n. 4 (2010), pp. 64-65.
20 M. D'AGOSTINO, *Etica e Affari*, in «Rivista Converting», n. 6 (2009), pp. 10-13.

programma di contabilità, consente di abbattere i costi. […] Infatti la fattura elettronica, intesa come anello di congiunzione tra i processi amministrativi e i processi finanziari, rappresenta un importante punto di snodo per procedere verso una più completa integrazione dell'intero ciclo ordine e consegna, fatturazione, pagamento, all'interno delle organizzazioni e soprattutto nelle relazioni di filiera con clienti e fornitori[21].

2.1 Inquadramento giuridico-regolamentare

Nonostante il lungo precedente dibattito, la fatturazione elettronica viene in effetti introdotta solo con il Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n.127[22] - nell'ambito delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano - con l'obiettivo di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, nonché delle relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio e gli standard previsti. In tal senso, nel citato Decreto sono individuate anche le casistiche di esonero dall'utilizzo della stessa[23].

La seconda fase[24] della fatturazione elettronica riguarda la memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri[25] (individuando altresì anche le eventuali eccezioni): per gli esercenti di carburanti e gestori di

21 M. D'AGOSTINO, *I vantaggi economici della fatturazione elettronica*, cit.

22 In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

23 Si veda anche art. 1 co. 3 «Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».

24 A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 2.

25 Per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

distributori automatici, il termine di adeguamento è anticipato rispetto alla regola generale, fissando scadenze differenziate.
L'Agenzia delle Entrate, con un proprio Provvedimento del 28/12/2018 ha aggiornato[26] e definito le modalità per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, individuandone tanto i contenuti informativi quanto i requisiti tecnici ed il formato *XML (eXtensible Markup Language)*, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato del medesimo Provvedimento. Allo stesso modo sono individuate le modalità di trasmissione (PEC, servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP), individuando eventuali criteri di accreditamento dei sistemi per garantire il corretto dialogo ed interscambio.

2.1.1 Aspetti legati al trattamento dei dati nella fatturazione elettronica

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto con due propri provvedimenti (a fine 2018) per garantire che il trattamento dei dati derivante dall'adozione della fatturazione elettronica fosse conforme alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, al fine di evitare la raccolta sproporzionata di dati ed informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi. Infatti, con il Provvedimento[27] emanato il 15 novembre 2018 ha avvertito (esercitando il nuovo potere correttivo

26 Il precedente Provvedimento del 30 aprile 2018 - «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
27 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 481 del 15 novembre 2018.

di avvertimento, attribuito dal Regolamento Europeo) l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come era stato regolato (a quella data) dall'Agenzia delle Entrate, «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali»", poiché presentava un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito. Il successivo Provvedimento[28] del 20 dicembre 2018 ha richiamato la necessità di rispettare (tra gli altri) il principio di minimizzazione, al fine di ridurre l'esposizione al rischio, ed escludendo altresì che tra i dati utilizzabili per i controlli automatizzati non possa

rientrare, il campo del file XML contenente la descrizione dell'operazione oggetto di fattura che, oltre a poter contenere i dati personali di dettaglio, sopra esemplificati, relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati, e presentare, quindi, rischi elevati per gli interessati, non si presta ad elaborazioni massive, richiedendo, invece, un esame puntuale, caso per caso, del contenuto.

In tal senso, l'Agenzia delle Entrate (come poi emerge dal Regolamento), una volta consegnata la fattura, procederà a memorizzare unicamente i dati fattura, mentre i dati "non fiscali", contenuti nel file XML, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell'operazione, saranno cancellati.

Entrando anche in altre questioni tecniche riguardanti la valutazione di impatto e la *privacy by design*, il Garante[29] ha tuttavia autorizzato l'Agenzia delle Entrate ad avviare (a partire dal 1° gennaio 2019) i trattamenti di dati personali a rischio elevato connessi all'obbligo di fatturazione elettronica, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni

28 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 511 del 20 dicembre 2018.

29 Anche ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice.

indicate nei punti da 1 a 6 del Provvedimento, pur prescrivendo l'obbligo di procedere entro il 15 aprile 2019 ad una nuova valutazione di impatto.

2.2 Le ultime e future evoluzioni della fatturazione elettronica

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale[30] del Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148[31] è stato completato il quadro legislativo relativo alla fatturazione elettronica, obbligando le Pubbliche Amministrazioni (autorità governative centrali, amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, organismi di diritto pubblico, e gli altri enti aggiudicatari) a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche secondo gli standard EN19931 (cosidetta "*fattura elettronica europea*"), nell'ambito di esecuzione dei contratti riferiti ad appalti pubblici. Al momento restano escluse da questi obblighi i comparti del settore della sicurezza e della difesa quando vi siano motivi di segretezza e sicurezza[32].
Si evidenzia che nonostante l'entrata in vigore del provvedimento sia fissata al 01 febbraio 2019, l'effettiva operatività è posticipata al 18 aprile 2019, per come previsto dall'Art. 3 del medesimo Decreto.
Le fatture elettroniche devono, rispettare la *Core Invoice Usage Specification* (CIUS) per il contesto nazionale italiano (il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017). In generale, lo standard europeo è un modello semantico che utilizza due sintassi alternative: il "*Cross Industry Invoice*" XML di Un/Cefact (CII) e lo "*Universal Business Language*" (UBL) che rispetta lo standard ISO/IEG 19845:2015.
Come previsto dal medesimo Decreto Legislativo, al fine di dare attuazione agli obblighi previsti (entro trenta giorni dalla entrata in vigore) deve essere costituito un tavolo tecnico permanente per effettuare l'aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative, nonché

30 Serie Generale n.14 del 17/01/2019.
31 Che da attuazione alla Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. L 133.
32 In attuazione della direttiva n.2009/81/CE.

per effettuare il necessario monitoraggio della corretta applicazione e valutazione degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici.

Ovviamente, oltre al citato tavolo tecnico, sarà necessario anche un intervento da parte della Agenzia delle Entrate per adeguare l'attuale Sistema di Interscambio per la gestione e integrazione delle fatture prodotte con il nuovo formato.

In ultimo, il quadro deve essere completato aggiungendo quanto previsto dal cosiddetto «DL crescita»[33] che introduce la fatturazione elettronica anche nei rapporti di scambio commerciale tra gli operatori economici italiani e quelli della Repubblica di San Marino, con l'obiettivo di semplificare la certificazione delle operazioni.
Questa innovazione (che completa il quadro normativo) è però subordinata all'emanazione di uno specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, derivante dagli Accordi[34] che la Repubblica Italiana raggiungerà con quella del Titano, che modificheranno gli adempimenti disciplinati dal DM 24 dicembre 1993, nonché in ragione di (ancora una volta) un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definirà le specifiche tecniche necessarie all'emissione e alla ricezione delle e-fatture.

3 Il Domicilio Digitale

In ultimo ma non certo per importanza, il terzo step è l'attuazione alla creazione ed utilizzo del Domicilio Digitale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che completa il quadro evolutivo anche della PEC e dell'e-invoice, aprendo ad un nuovo scenario di semplificazione burocratico amministrativa. Il domicilio digitale, in una prospettiva di prossimo futuro, dovrebbe razionalizzare ed ottimizzare l'indirizzamento

33 Decreto Legge 30/04/2019 n. 34.
34 Ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/72.

delle comunicazioni che allo stato sono state gestite tanto con la PEC quanto con la fatturazione elettronica, semplificando ed unificando il processo di notificazione.

3.1 Inquadramento giuridico-regolamentare

L'articolo 43 del Codice Civile[35] sancisce (anche richiamando la Costituzione (che ne stabilisce altresì la libertà di determinarlo) non solo il diritto ma la necessità che ciascuna persona istituisca il domicilio come sede principale dei propri affari e interessi, richiamando e marcando la differenza con il concetto di "*residenza*" e di "*dimora*". La *ratio legis* di determinare e rendere pubblico il domicilio di una persona è l'essere rintracciato da terzi, siano essi la Pubblica Amministrazione che i privati. In tal senso, anche ai fini di una completezza di lettura del presente contributo, il richiamo è legato all'elemento oggettivo di fornire un punto di contatto per i rapporti economici e sociali, piuttosto che quello soggettivo che manifesta la volontà e l'intenzione di determinare e fissare il centro dei propri affari ed interessi.

Per quanto attiene le persone diverse da quelle fisiche, si può fare riferimento all'articolo 46 Codice Civile che sancisce la differenza tra la "*sede delle persone giuridiche*" e la residenza delle persone fisiche: questo articolo, infatti, recita come "*per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede*", avvicinandosi al concetto di domicilio (come luogo principale dei suoi affari e interessi) piuttosto che della residenza. Anche in questo caso il caso è necessario assolvere alla funzione pubblicistica al fine di garantire e tutelare gli interessi ed i diritti dei terzi. Tuttavia, qualora esista una sede effettiva (ossia il luogo conosciuto ove la persona giuridica svolge le attività amministrative e di direzione) anche se diverso da quella legale, può essere considerata valida ai fini delle relative notifiche.

35 *Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.*

Queste differenze producono i loro effetti anche dal lato burocratico. Per fissare una residenza o per eleggere un domicilio si devono compiere delle dichiarazioni produttive di effetti giuridici. A norma del comma 1 dell'articolo 43 del codice civile, il domicilio di una persona è nel luogo nel quale ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che può anche non coincidere con quello di residenza. A norma dell'articolo 47 del codice civile, si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e l'elezione si deve fare espressamente per iscritto. In altre circostanze l'istituto del domicilio trova applicazione per le questioni professionali[36].

Ne consegue che una persona potrebbe avere anche più di un domicilio in ragione di diverse circostanze: infatti, l'elezione di un domicilio diverso per specifici atti o affari – per come previsto dall'art.47 del Codice Civile, in tema di domicilio speciale[37] – è possibile a condizione che lo stesso sia circoscritto, e non si ricada nel caso più ampio previsto dall'art. 43 C.C.

3.2 Il Domicilio Digitale nelle PA

Il "*domicilio digitale*" è l'ultima innovazione (in ordine di tempo) a cui viene data attuazione con la riforma[38] del Codice dell'Amministrazione Digitale. Con la pubblicazione delle «*Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*»[39] del 27 febbraio 2019 sono state definite le informazioni che costituiscono l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), nonché fornite tutte le indicazioni, istruzioni e regole da rispettare per pubblicare i

36 A. CONCAS, *La differenza tra dimora, domicilio e residenza*, in «Diritto&Diritti», (2018), pp.1-2.
37 Detto anche "domicilio elettivo".
38 Avvenuta con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Gen. n.9 del 12/01/2018.
39 Emesse ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, nonché della Determinazione AgID n. 160 del 2018 recante *Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.*

riferimenti.

In tal senso le Linee Guida del febbraio 2019 riguardano la creazione di un domicilio digitale[40] delle Pubbliche Amministrazioni[41], ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione[42] nonché ai Gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse[43]. A queste si aggiungono altresì, con riferimento al solo obbligo di fatturazione elettronica[44] i soggetti e le società presenti nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni[45] non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche[46] per le quali si individua l'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)[47] come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche. Proprio per consentire al cittadino ed alle altre Pubbliche Amministrazioni di conoscere il domicilio digitale di una PA (seguendo la richiamata ratio di rintracciabilità) viene istituito e creato l'«IPA - Indice dei domicili digitali» come sistema informativo costituito da un elenco pubblico che contiene tutti i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

Anche per garantire una corretta informazione e rintracciabilità, le Linee Guida richiamano la necessità (oltre che l'obbligatorietà) di aggiornare tempestivamente tutte le informazioni per consentirne il

40 Ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter del CAD.
41 Di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
42 Art. 2, comma 2, lett. a) del CAD.
43 Art. 2, comma 2, lett. b) del CAD.
44 Di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
45 Di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
46 Di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 richiamati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013.
47 Di cui all'art. 6 ter del CAD.

corretto utilizzo, e qualora uno dei destinatari non abbia più titolo ad essere iscritto, deve provvedere alla relativa cancellazione dall'Indice.

3.2.1 L'applicazione delle linee guida

Per dare attuazione alle Linee Guida, in termini organizzativi, le Pubbliche Amministrazioni (PA) ed i Gestori di Pubblici Servizi (GPS) devono istituire (almeno) una «Area Organizzativa Omogenea», associata al proprio registro di protocollo[48], assegnando a ciascuna di essere almeno un domicilio digitale, che corrisponde all'indirizzo di PEC che deve essere pubblicato su IPA per ciascun registro di protocollo[49], oltre ad aver istituito (ove già non precedentemente fatto) un ufficio di fatturazione elettronica. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni per facilitare l'individuazione del domicilio digitale e il suo corretto utilizzo, devono inserire in IPA – successivamente alla presentazione della istanza di accreditamento - tutte le informazioni caratterizzanti l'Ente, quelle relative al Registro di protocollo, nonché quelle relative agli uffici, tra i quali quelli istituiti per obbligo di legge.

3.2.2 Elezione del domicilio digitale della PA[50]

Il «domicilio digitale» è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale[51]: gli elementi identificativi di tali comunicazioni, rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi, devono essere riportati nel registro di protocollo. Ciascun domicilio

48 Ai sensi dell'art. 40-bis del CAD, e degli articoli 50 e 61 del D.P.R. n. 445/2000.
49 Si veda per approfondimenti il comma 3 dell'art. 47 del CAD.
50 Tratto dal punto 3.2 dell'*Allegato A - Regole Tecniche* delle *Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.*
51 Art. 1 comma 1 lettera n-ter) del CAD.

digitale deve essere associato a un registro di protocollo che nell'IPA è rappresentato univocamente da una sola Area Organizzativa Omogenea (AOO), con il puntuale divieto di utilizzare lo stesso per più Enti accreditati. Il domicilio digitale di ciascuna Area Organizzativa Omogenea dovrà essere altresì utilizzato dalle Unità Organizzative (UO) che fanno riferimento all'AOO. Da un punto di vista pubblicistico e di rintracciabilità, i domicili digitali di una Pubblica Amministrazione e di un Gestore di Pubblici Servizi coincidono con quelli indicati nelle rispettive Aree Organizzative Omogenee.

3.2.3 Aspetti legati al trattamento dei dati nell'IPA

Essendo l'«Indice dei domicili digitali» un sistema informativo particolare attenzione è prestata al relativo trattamento dei dati personali, nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali: l'Agenzia per Innovazione Digitale[52], in qualità di gestore, è il titolare del trattamento dei dati nell'adempimento degli obblighi di legge[53]. La tipologia di dati che vengono trattati hanno natura pubblica[54], in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento da parte dei singoli Enti. Si evidenzia che l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva trattato anche gli aspetti relativi il domicilio digitale in un parere sullo schema di Decreto Legislativo in tema di integrazioni e modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale[55] con il quale aveva espresso parere favorevole sullo schema di Decreto Legislativo recante le «*Disposizioni integrative e correttive al Decreto*

52 Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legislativo 101/2018.

53 Previsti dagli articoli 3-bis, 6, 6-ter, 6-quinquies e 40-bis del CAD e dalle presenti Linee Guida, aventi natura di fonte normativa regolamentare con valenza *erga omnes* (si veda, sul punto, il parere n. 2122 in data 10.10.2017 – affare n. 1654/2017 – reso dal Consiglio di Stato sul Decreto Legislativo 217/2017, ultimo correttivo del CAD.

54 Con riferimento all'art. 13 del Decreto Legislativo 33/2013.

55 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Provvedimento del 26 ottobre 2017, Registro dei provvedimenti n. 436.

Legislativo 26 agosto 2016, n.179, recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», seppur riportando alcune osservazioni di merito.
Nello specifico il punto 3 del Provvedimento si sofferma sulla utilizzabilità, consultazione ed accesso del domicilio digitale, evidenziando che un accesso generalizzato e senza alcuna autenticazione all'Indice nazionale dei domicili digitali risulterebbe da un lato eccedente rispetto alle finalità legate al domicilio digitale (ossia per il solo invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali) dall'altro esporrebbe i soggetti in esso elencati al rischio di comunicazioni indesiderate oltre che di furto di identità. Per tale ragione, Il Garante prescriveva l'introduzione nelle Linee Guida dell'espresso divieto di utilizzabilità dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni avente valore legale o connesse al conseguimento di finalità istituzionali.

Conclusioni

La dimensione digitale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati si sta evolvendo con un ritmo costante e su più fronti, volgendo verso una totale integrazione tra aspetti tecnico-informatici e quelli di validità giuridica. Emerge, in tal senso, in modo preponderante come l'impatto delle nuove tecnologie che sono volte a razionalizzare, velocizzare e semplificare i processi amministrativi e burocratici conseguenti, sono ancora molto spesso carenti dal punto di vista di una sensibilità ai rischi derivanti. Per tale ragione l'attività, ad esempio, del Garante per la Protezione dei Dati Personali è stata finalizzata tanto a verificare la conformità alle vigenti disposizioni (sia relative al precedente quadro normativo-regolamentare che al vigente, a seguito della entrata del Regolamento UE 679/2016) quanto a guidare le diverse Autorità competenti in favore dell'adozione di alcune misure precauzionali per evitare di esporre inutilmente il cittadino-interessato a rischi superiori a

quelli necessariamente accettabili.

Peraltro, risulta evidente come l'impatto digitale sui cambiamenti procedurali divenga sempre più oggetto di interpretazioni, tanto giurisprudenziali quanto dottrinali, che in una ottica di positiva evoluzione ed adozione di una strategia unitaria, richiederebbero una maggiore chiarezza e linearità. Nello specifico, in taluni casi sarebbe opportuno addirittura un intervento legislativo che possa chiarire alcune modalità da adottare, ad esempio, in sede di procedimenti giudiziari, ove la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi negli ultimi anni. In tal senso, sembra opportuno poter richiamare alcuni casi che sembrano esemplificativi e significativi.

Già con la sentenza 11 luglio 2017, n. 17048 della Cassazione civile, sez. III è emersa la necessità di eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice adito e della validità delle notificazioni eseguite presso la cancelleria del medesimo giudice.

Questo alla luce dell'introduzione dell'istituto del "domicilio digitale"[56] *non essendo più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra, altresì, la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario*[57].

Infatti, nel momento in cui l'avvocato di parte abbia dichiarato un domicilio digitale questo comporta che una eventuale notifica presso la Cancelleria della Corte dei Appello viene ritenuta nulla (e non inesistente)[58]. Tale posizione viene peraltro espressa anche in

56 Previsto dall'art. 16 sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con l. 11 agosto 2014, n. 114.
57 P. PELLEGRINELLI, *Domicilio digitale: ancora necessario eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice adito?*, in «Il Quotidiano Giuridico», 1 agosto 2017.
58 Cfr. le sentenze Cass. civ., sez. unite 20/07/2016, n. 14916; Cass. civ. 27/01/2017, n. 2174.

modo inequivocabile nell'ordinanza n. 30139 emanata dalla Corte di Cassazione il 14 dicembre 2017.

I chiarimenti o interpretazioni autentiche del legislatore dovrebbero - altresì - estendersi anche agli aspetti meramente formali: infatti, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 23620 del 28 settembre 2018 prende una posizione netta dichiarando valida la notificazione telematica al difensore eseguita presso l'indirizzo pec risultante dall'albo professionale di appartenenza, ma anche sanando l'eventuale irregolarità della omessa indicazione nell'oggetto del messaggio della dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" e dichiarando che tuttavia al di la della forma, nella sostanza viene comunque raggiunto lo scopo della notificazione, ossia la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato, e quindi non costituendo ne una lesione del diritto di difesa, ne tantomeno un pregiudizio per la successiva decisione.

Infine, sembra opportuno evidenziare che in questo contesto evolutivo, il piano strategico di digitalizzazione dovrebbe vedere una maggiore partecipazione non solo delle Autorità ma anche delle rappresentanze delle diverse categorie imprenditoriali e professionali (anche con l'utilizzo dello strumento della "consultazione preventiva"), al fine di individuare quelle soluzioni concertate e condivise che possono favorire anche degli investimenti tanto di natura finanziaria quanto culturale-informativa che sembrano essere stati carenti nel passato.

Maggiore coinvolgimento che, ad esempio, porterebbe alla valorizzazione di soluzioni già presenti (come nel mondo bancario e dei sistemi di pagamento) che potrebbero facilitare - nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari - una più rapida e su più ampia scala di modalità tecniche a basso costo. Il risultato finale sarebbe una maggiore efficienza, tanto per la Pubblica Amministrazione quanto nei rapporti intrattenuti tra privati.

BIBLIOGRAFIA

A. ALIAJ, *Verso una nuova geografia del lavoro: Digital Innovation Hub e Competence Center in Lombardia*, in «Professionalità Studi», (vol. I, 5/2017);
A. CONCAS, *La differenza tra dimora, domicilio e residenza*, in «Diritto&Diritti», (2018), pp.1-2;
P. CEDILLO, A. GARCIA, J. D. CARDENAS, A. BERMEO, *A Systematic Literature Review of Electronic Invoicing, Platforms and Notification Systems,* in «2018 International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)», (2018), pp.150 – 157;
G. FIORIGLIO, *Temi di informatica giuridica*, Roma, Aracne Editrice, 2004;
M. D'AGOSTINO PANEBIANCO, *La nuova regolamentazione europea sulla privacy*, in «Rivista Statistica & Società», V n. 1 (2016);
M. D'AGOSTINO, *Etica e Affari*, in «Rivista Converting», n. 6, (2009);
M. D'AGOSTINO, *I vantaggi economici della fatturazione elettronica*, in «L'Italia Grafica», (4/2010);
M. D'AGOSTINO, *Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione*, in «Family Office» (n.4/2007);
M. D'AGOSTINO, *Informazione, imprese, cittadini*, Milano, Ed. Le Fonti, 2006;
M. D'AGOSTINO, *La Fattura elettronica riduce i tempi*, in «Italia Oggi» (17/03/2004);
M. D'AGOSTINO, *La Fatturazione elettronica,* in «Credit Village Magazine» n. 1, (2008);
M. D'AGOSTINO, *Mercato europeo del credito: cosa cambia nel rapporto impresa banca nelle operazioni cross border*, in «Commercio Internazionale» n. 21, (2005);
M. PRENSKY, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in «On the Horizon», MCB University Press, Vol. 9 No. 5, (October 2001), pp. 1-6;
M. REALE, *La Cassazione non qualifica INI PEC pubblico elenco valido per le notifiche ex L. 53/1994*, in «Il Quotidiano Giuridico», (28 febbraio 2019);
P. PELLEGRINELLI, *Domicilio digitale: ancora necessario eleggere*

domicilio nella circoscrizione del giudice adito?, in «Il Quotidiano Giuridico», (1 agosto 2017);
D. SPANIC, D. RISTIC, B. VRDOLJAK, *An electronic invoicing system,* in «Proceedings of the 11th International Conference on Telecommunications», ConTEL, (2011);
Y. YANSONG, X. LIU, *Research and Application of Electronic Invoice Based on Blockchain*, in «MATEC Web of Conferences», (2018), Vol. 232.

Fonti legislative, normativo-regolamentari

AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, *Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*, Versione 1.0 del 27 febbraio 2019;

AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, Determinazione n. 160 del 17 maggio 2018 recante *Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale* e relativi Allegati;

Codice dell'Amministrazione Digitale, dicembre 2018;

Decreto 2 novembre 2005, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 15 novembre 2005, n. 266;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003*, n. 3, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 28 marzo 2005, n. 97;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 436 del 26 ottobre 2017;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 481 del 15 novembre 2018;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 511 del 20 dicembre 2018;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 511 del 20 dicembre 2018;

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Registro dei provvedimenti n. 52 del 1° febbraio 2018.